

OGGETTO: Estrazione di inerti ex T.U. delle leggi sulle OO.II. n° 523/1904 - Attività di cava ex L.R. n° 30/7.6.1989 - Contrasti - Applicazione - Competenze. Direttiva Assessorato Difesa Ambiente n° 225 del 19.10.1992 - Problematiche inerenti procedimenti carico Assessorato LL.PP., Ambiente, Industria.

L'Assessore dei Lavori Pubblici espone quanto segue.

Con recente sentenza n° 70 in data 07.05.1993 del Pretore di Sinnai, emessa in sede penale nel procedimento contro l'Amministratore unico dell'Impresa SIFIS s.n.c. per il reato di prelievo abusivo di inerti in zone sottoposte a vincolo ex legge n° 1497/1939, si eccepisce - tra l'altro - a carico dell'imputato la nullità degli atti autorizzativi presentati a propria difesa in quanto emessi in totale difetto di competenza; più precisamente dei provvedimenti autorizzativi rilasciati in varie date all'Impresa SIFIS da parte dell'Assessorato dei Lavori Pubblici e consistenti in "piccole concessioni all'estrazione di inerti dall'alveo fluviale", i quali non sarebbero legittimamente di competenza dell'Assessore dei LL.PP. ma dell'Assessore dell'Industria in quanto rientranti nell'attività di cava vera e propria, come previsto dalla L.R. n° 30/1989.

Senza voler dedurre nel merito della decisione pretorile, in quanto le circostanze che l'hanno determinata, con riferimento a fatti e soggetti particolari, tutte ben sembrano ricondurre ad una illecita attività estrattiva, ampia e continuata, di vera e propria cava a fini commerciali e non ad un semplice prelievo di inerti, giova premettere, ai fini di una più corretta impostazione del problema in termini esponendi a codesta On.le Giunta Regionale, alcune considerazioni.

L'estrazione di materiali sabbiosi, ghiaie e ciottoli ed altre materie assimilabili dal letto dei corsi d'acqua pubblici è legittimamente riferibile all'art. 97 lettera m) del R.D. 25.07.1904 n° 523 di approvazione del Testo Unico sulle opere idrauliche, laddove il medesimo ne condiziona il prelievo al rilascio di specifico atto autorizzativo dell'Assessorato dei LL.PP.. Tale atto autorizzativo deve essere preceduto, ai sensi degli artt. 13 e 18 della L.R. 22.04.1987, n° 24 dal parere del Comitato tecnico-amministrativo regionale dei lavori pubblici per quantità di prelievo superiori a 10.000 mc. ed inferiori a 100.000 mc. e da quello del competente Comitato provinciale dei lavori pubblici per quantità inferiori a 10.000 mc..

Trattasi di attività effettivamente di natura precaria, discontinua e riconducibile ad un preciso progetto di sistemazione idraulica di alveo di fiume o torrente per migliorarne il buon regime delle acque e garantire il loro scorrimento ai fini della salvaguardia della generale incolumità.

Con la L.R. 07.06.1989 n° 30 si è disciplinata l'attività di cava ai fini di tutela ambientale e del territorio sulla base dell'art. 3 punto C) dello Statuto Sardo laddove il medesimo consente l'esercizio di diritti demaniali della Regione sulle attività di cava e miniere. Il fine della legge è sostanzialmente quello di condizionare il corretto uso delle risorse, da effettuarsi come attività di Impresa in modo continuo, a fini di produzione e commercializzazione dei materiali estratti restringendone il campo d'applicazione alla sola attività di ricerca e coltivazione di materiali classificabili tecnicamente in tre gruppi e sottoponendo l'acquisto del diritto di sfruttamento commerciale dei giacimenti a tutta una serie di autorizzazioni, permessi e concessioni di competenza dell'Assessorato dell'Industria.

Ora, di particolare rilievo sembra, per quanto attiene ad un eventuale contrasto con il Testo Unico sulle OO.II. n° 523/1904 citato in materia di riordino idraulico di alvei di corsi d'acqua, la norma di cui all'art. 2 punto 2° della citata legge 30/1989 ove la stessa prevede come l'attività di ricerca dei materiali di cava anche quella riferibile alla estrazione di materiali per costruzione di opere civili quali sabbia, ghiaia e vari granulati, categoria, come già detto, già assoggettabile all'autorizzazione di competenza dell'Assessorato dei LL.PP. scrivente ex art. 97 del R.D. n° 523 del 25.07.1904.

Il contrasto sembra comunque soltanto apparente; infatti, il riferimento espresso della L.R. n° 30/1989 alla ricerca preventiva nell'ambito di successiva attività di cava (il Legislatore sembra abbia voluto disciplinare la materia in una precisa direzione e per un'attività che può essere consentita soltanto in aree individuate da un preciso Piano Regionale Estrattivo) esclude automaticamente la sua applicabilità qualora il fine sia oggettivamente diverso; è questo il caso dell'estrazione di inerti ai fini di riordino idraulico di alveo di fiume o torrente.

Non potrebbe comunque rientrare nell'applicabilità della legge 30 una istanza mirata esclusivamente alla sola estrazione superficiale di materiale inerte presentato sulla base di un progetto di risanamento idraulico dell'alveo ai fini di un migliore utilizzo delle acque superficiali fluenti non avendo l'Assessorato dell'Industria competenza in materia di opere idrauliche ma di pura attività di cave e miniere.

"Ad adiuvandum" giova ricordare che le norme di polizia

delle cave e miniere, di cui al D.P.R. 09.04.1959 n° 128 ne escludano esplicitamente il campo di applicazione nel caso di escavazioni di sabbie e ghiaie effettuate su competenti autorizzazioni degli Organi competenti, come nel caso descritto e previsto dall'art. 97 del T.U. più volte citato.

Tanto considerato l'Assessore dei Lavori Pubblici, ritenuto superato l'apparente conflitto di competenze in applicazione dell'art. 97 del R.D. n° 1904 del 1935 e della legge regionale n° 30/1989 più volte citati, lo pone invece all'attenzione della Giunta Regionale nella direttiva, a firma del Coordinatore del Servizio di Coordinamento del Corpo Forestale di Cagliari, Assessorato Difesa Ambiente, (nota 0025 del 19.10.1992), ove per l'estrazione di inerti dall'alveo si riferisce al parere da esprimersi, preventivamente, da parte dell'Assessorato dell'Industria. Tale atto di avviso proprio, non è sicuramente tra quelli costituenti il procedimento ex art. 97 del R.D. n° 523/1904 sulle OO.II., non è previsto da alcuna norma nè appare utile ad operare eventuali "raccordi" tra la L.R. 30/89 recante "Disciplina dell'attività di cava" con le vigenti norme in materia di polizia idraulica e con il disposto della L.R. n. 24/1987 (artt. 13,16 e 18).

Tutto ciò premesso l'Assessore dei Lavori Pubblici, tenuto conto del parere espresso in merito alle questioni prospettate dal Servizio Legislativo della Presidenza della Giunta con nota del 22 giugno 1993, richiede all'On.le Giunta Regionale di deliberare in merito ai rapporti tra attività di cava ed attività di estrazione di inerti nei corsi fluviali, con preciso riferimento agli aspetti pubblicistici di tali attività ed al loro riflesso sulle competenze riconosciute agli Organi dell'Amministrazione regionale dalla L.R. n. 1/1977.

La Giunta Regionale, nell'accogliere le argomentazioni dell'Assessore dei Lavori Pubblici referente e sentito il Servizio Legislativo della Presidenza della Giunta che si è espresso con nota del 22 giugno 1993, allegata, quale parte integrante, alla presente deliberazione,

#### D E L I B E R A

- 1) Di confermare in capo all'Assessorato dei Lavori Pubblici la competenza in materia di autorizzazione all'estrazione del materiale inerte da alveo di fiume o torrente quando l'attività di estrazione venga prevista in un progetto di riordino idraulico, ritenendosi applicabili al relativo procedimento autorizzativo le norme contenute nel R.D. 25.07.1904, n. 523 (art. 97, lett m)) e nella L.R. 22.04.1987, n. 24 (artt. 13,16 e 18);

- 2) Di disporre che qualora l'attività estrattiva risulti estranea ad un progetto di sistemazione idraulica in cui l'estrazione delle materie sia ad esso finalizzato e ad esso strumentale, debba procedersi ad una preventiva verifica sulla sussistenza, nella fattispecie, dell'attività di cava, non incompatibile con le lett. g) ed h) dell'art. 96 del R.D. n. 523/1904 che recano divieti assoluti in ordine ad interventi sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese;
- 3) Di ritenere applicabili, nella fattispecie di cui al precedente punto 2), le norme in materia di cave contenute nella L.R. 07.06.1989, n. 30, ferma restando tuttavia la necessità del particolare permesso di cui all'art. 97 del R.D. n. 523 del 1904 che è preordinato a garantire che l'attività di escavazione non rechi danno ai beni che lo stesso regio decreto tutela.

**Il Coordinatore Generale**

Mario Sechi

**Il Presidente**

Antonello Cabras